



Comune di Viadana
(Provincia di Mantova)
Area amministrativa

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL
FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO
ARBITRALE DI DISCIPLINA.**

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 3 marzo 2003

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità del regolamento

Art. 2 – Designazione dei componenti del collegio arbitrale di disciplina

Art. 3 – Costituzione del collegio arbitrale di disciplina

Art. 4 – Funzionamento

Art. 5 – Astensione e ricusazione dei componenti

Art. 6 – Compensi per i membri del collegio arbitrale di disciplina

TITOLO II – PROCEDIMENTO DINANZI AL COLLEGIO ARBITRALE DI DISCIPLINA

Art. 7 – Il ricorso

Art. 8 – Trattazione della controversia

Art. 9 - Decisione della controversia

Art. 10 – Impugnazione

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 – Norma finale

Art. 12 – Entrata in vigore

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1
FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Con il presente regolamento si istituisce e disciplina il funzionamento del collegio arbitrale unico di disciplina, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 165/2001, avente competenza a decidere sull'impugnazione dei provvedimenti disciplinari irrogati, qualora il dipendente avanzi richiesta di avvalersi dell'attività del collegio.

ART. 2
DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO ARBITRALE UNICO DI
DISCIPLINA

1. Il Collegio Arbitrale di Disciplina si compone di cinque membri di cui due rappresentanti dell'Amministrazione e due rappresentanti dei dipendenti, scelti rispettivamente tra dieci rappresentanti dell'Amministrazione e dieci rappresentanti dei dipendenti, e di un presidente, esterno all'Amministrazione, scelto tra cinque presidenti designati.
Svolge le funzioni di segreteria il personale addetto al Settore del Personale.
2. I dieci rappresentanti del Comune sono scelti fra il personale dipendente di ruolo, titolare di posizione organizzativa o inquadrato nelle categorie giuridiche D1e D3 oppure tra Dirigenti e/o Segretari appartenenti ad altre Amministrazioni comunali.
3. I dieci rappresentanti dei dipendenti sono designati dalle R.S.U. tra il personale in servizio, che non si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - titolare di posizione organizzativa;
 - dipendente del Settore Personale;
 - dipendente a tempo determinato;
 - dipendente nei confronti del quale sia pendente un procedimento disciplinare o penale e/o siano state irrogate sanzioni disciplinari o non ne siano cessati gli effetti.
4. I candidati a presiedere il Collegio Arbitrale di Disciplina verranno scelti tra professionalità, di provata esperienza ed indipendenza, che non ricoprano cariche politiche e non siano rappresentanti sindacali, appartenenti ad una delle seguenti categorie:
 - Segretari e/o Dirigenti della Pubblica Amministrazione;
 - Magistrati e/o Avvocati;
 - Professionisti esperti in materie giuridiche ed amministrative.Potranno essere designati anche persone in stato di quiescenza da non oltre tre anni.
5. Il Collegio Arbitrale di Disciplina dura in carica cinque anni ed è nominato con determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa.

ART. 3
COSTITUZIONE DEL COLLEGIO ARBITRALE DI DISCIPLINA

1. L'ufficio personale, ricevute le designazioni dei rappresentanti dell'amministrazione e dei dipendenti, trasmette loro l'elenco dei nominativi candidati alla presidenza sui quali dovranno esprimere un parere favorevole o contrario. In caso di disaccordo sulla nomina dei presidenti verrà indetta apposita riunione.
2. Una volta individuati i cinque presidenti, l'ufficio personale procede alla costituzione per estrazione a sorte dei cinque collegi arbitrali di disciplina, composti, nei termini di cui al comma 1 dell'art.2.

3. Per il sorteggio di cui al comma precedente, vengono predisposte tre serie di numeri: da 1 a 10 per i rappresentanti dell'Amministrazione; da 1 a 10 per i rappresentanti dei dipendenti; da 1 a 5 per i presidenti, intendendosi corrispondente a ciascun numero i nominativi enumerati in un elenco predisposto dall'ufficio personale.
I quattro numeri estratti vanno a formare con il presidente, anch'esso sorteggiato, il collegio arbitrale di disciplina. La stessa procedura viene osservata per la composizione degli altri quattro collegi. Al sorteggio potranno assistere i membri designati di cui al comma 1.
4. Assume la presidenza della riunione il componente designato dall'Amministrazione più anziano, assistito dal segretario che ne redige il relativo verbale.

ART. 4 FUNZIONAMENTO

1. Al fine di garantire l'imparzialità, il Collegio opera con criteri oggettivi di rotazione dei membri e di assegnazione dei procedimenti disciplinari.
2. In particolare, devono osservarsi le seguenti disposizioni:
 - a) Collegi Arbitrali operano per un anno ciascuno secondo l'ordine del sorteggio.
 - b) ciascun Collegio porta a termine, se avviati, i procedimenti di competenza;
 - c) per ciascun componente il collegio è previsto un supplente da individuarsi tra i componenti del collegio che deve operare nel periodo successivo;
 - e) la composizione dei collegi e i periodi in cui rimangono operativi deve essere resa pubblica mediante affissione del relativo avviso all'Albo Pretorio del Comune;
 - f) per la validità delle riunioni del collegio arbitrale è richiesta la presenza di tutti i suoi componenti;
 - g) in caso di indisponibilità, nel corso del procedimento, di un componente, ferma restando la validità di tutti gli atti compiuti, egli sarà sostituito dal relativo supplente di cui alla precedente lettera c);
 - h) di ogni riunione il segretario redige il verbale che viene sottoscritto da tutti i componenti.

ART. 5 ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEI COMPONENTI

1. L'astensione e la ricusazione dei componenti i collegi arbitrali sono disciplinate dalle disposizioni del codice di procedura civile, in quanto applicabili.
2. La ricusazione è proposta con dichiarazione sottoscritta dal dipendente o dal difensore eventualmente nominato, per giustificati e comprovati motivi, e presentata all'ufficio personale.
3. Sulla istanza di ricusazione decide, in via definitiva, il collegio arbitrale di disciplina in carica, sentito il ricusato.
4. Nell'ipotesi in cui la ricusazione riguardi il presidente, decide un Collegio costituito dagli altri quattro presidenti incaricati.
5. Non è ammessa una seconda successiva istanza di ricusazione da parte dello stesso dipendente per lo stesso procedimento.
6. I componenti del collegio arbitrale di disciplina, ricusabili ai sensi delle disposizioni del codice di procedura civile, hanno il dovere di astenersi anche quando non sia stata proposta specifica istanza di ricusazione.

ART. 6 COMPENSI PER I MEMBRI DEL COLLEGIO ARBITRALE DI DISCIPLINA

1. I membri del Collegio Arbitrale di Disciplina hanno diritto ad un gettone di presenza parificato a quello del Consiglio Comunale, per ogni seduta del Collegio stesso, oltre al rimborso delle spese di viaggio.

2. Nel caso in cui la sanzione venga confermata dal Collegio, le spese di cui al primo comma dovranno essere sostenute dal ricorrente.

TITOLO II IL PROCEDIMENTO DINANZI AL COLLEGIO ARBITRALE DI DISCIPLINA

ART. 7 IL RICORSO

1. Il procedimento è introdotto con ricorso al Collegio arbitrale di disciplina da presentarsi, a pena di inammissibilità, entro venti giorni dall'applicazione della sanzione, ossia dalla data di notificazione del provvedimento impugnato, all'ufficio personale.
2. Il ricorso deve contenere l'indicazione:
 - a) delle generalità e del domicilio del ricorrente e, ove egli ritenga di farsi assistere da un procuratore o da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, delle generalità e del domicilio di quest'ultimo;
 - b) del provvedimento impugnato e dell'oggetto della domanda;
 - c) dei motivi.
3. Il ricorso, salvo che non sia sottoscritto personalmente dal dipendente interessato, deve essere sottoscritto dal difensore del ricorrente, allegando la relativa procura.
4. Il ricorso è inammissibile se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al secondo comma o non è sottoscritto a norma del comma precedente.
5. La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.

ART. 8 TRATTAZIONE DELLA CONTROVERSIA

1. L'ufficio personale, entro otto giorni dal ricevimento della richiesta del lavoratore, provvede a trasmettere il ricorso al presidente del collegio arbitrale unico di disciplina in carica e contestualmente all'ufficio disciplinare che ha irrogato la sanzione, al fine di renderlo edotto della facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di quindici giorni.
2. Decorso tale termine, il Presidente, qualora non reputi inammissibile il ricorso, convoca il Collegio arbitrale di disciplina per i seguenti adempimenti:
 - a) accertamento della inesistenza di cause di incompatibilità ed esame di eventuali istanze di ricusazione;
 - b) esame della documentazione istruttoria;
 - c) disposizione di accertamenti, ispezioni ritenuti utili ai fini della decisione;
 - d) comparizione personale di una delle parti o di entrambe, fissandone la data..
3. In caso di accertata indisponibilità o incompatibilità nonché nel caso di ricusazione dei componenti il collegio, subentra il supplente individuato ai sensi della lettera c), comma 2 della'art.4.

ART. 9 DECISIONE DELLA CONTROVERSIA

1. Il Collegio arbitrale di disciplina emette la sua decisione entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di impugnazione, provvedendo, tramite l'ufficio personale, a inviare la relativa comunicazione al ricorrente e all'ufficio disciplinare che ha irrogato la sanzione impugnata.
2. La decisione è assunta a maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

ART. 10

IMPUGNAZIONE

1. La decisione emessa dal Collegio arbitrale unico di disciplina si configura come un lodo arbitrale irrituale avente natura negoziale, impugnabile davanti all'autorità giudiziaria ordinaria.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

ART. 11 NORMA FINALE

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge e regolamentari nonché ai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni-Enti Locali, vigenti in materia.

ART. 12 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi i termini di pubblicazione della deliberazione di approvazione, fatta salva, in caso di urgenza, la dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. n. 267/2000.